

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 dicembre 2018, n. 737

Autorizzazione all'impresa: AGRI SALIANI S.R.L. all'attività di commercio all'ingrosso di vegetali e prodotti vegetali, patate da consumo e da seme, (D. L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009), Importazione e commercializzazione all'ingrosso da Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, Patate da Consumo, di cui all'allegato V parte B del D. L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009) e relative autorizzazioni e prescrizioni.

(codice alfanumerico 16BA0795).

Il Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari e (PAN), sulla base dell'istruttoria espletata da questo Servizio, riferisce quanto segue:

Visto l'art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio ai fini della salvaguardia nel territorio comunitario dall'introduzione e diffusione di organismi nocivi

Vista la domanda presentata in data 19/10/2018, dall'impresa **AGRI SALIANI S.R.L.**, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'attività di:

- **Commercio all'ingrosso di vegetali e prodotti vegetali, Patate da consumo e da seme, (D. L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009), Importazione e commercializzazione all'ingrosso da Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, Patate da Consumo, di cui all'allegato V parte B del D. L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009), iscrizione al R.U.P.;**

VISTO che il Servizio Provinciale dell'Osservatorio di Bari, ha trasmesso il parere favorevole a seguito di istruttoria e accertamento tecnico per l'ottenimento della autorizzazione richiesta dall'impresa, acquisita agli atti della Sezione in data 23/10/2018 prot. n. 10973;

VISTO che con bonifico del 27/11/2018 - sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia, con cui la ditta richiedente ha pagato la tassa fitosanitaria prevista dall'allegato XX del D.L.vo 19/08/2005 n. 214.

CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività.

CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente;

PROPONE di:

- **autorizzare** l'impresa: **AGRI SALIANI S.R.L.**, all'attività di Commercio all'ingrosso di vegetali e prodotti vegetali, **Patate da consumo e da seme, (D. L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009), Importazione e commercializzazione all'ingrosso da Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, Patate da Consumo, di cui all'allegato V parte B del D. L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009), con l'attività nel centro aziendale sito nel Comune di **Modugno (BA), Via VV.FF. caduti in servizio n. 8/C, Foglio n. 21 part.IIa****

n. 881 Sub 2-3-4-5, e nel centro aziendale sito nel Comune di **Bari (BA)** Via Caracciolo n. 7, Mercato Ortofrutticolo Box n. 39;

- **iscrivere** l'impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all'art. 20 del D. Lgs 214/05, attribuendo il seguente **codice alfanumerico n. 16BA0795**, allegato 1 facente parte del presente atto;
- **prescrivere** gli obblighi per chi commercializzano all'ingrosso patate da consumo e da seme iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP) stabiliti dalla normativa vigente **D.M. 12/11/2009 e Circolare informativa prot. n. A00030/16/07/13 n° 59602 (allegato 1 facente parte integrante del presente atto)** a cui l'impresa deve attenersi, **ed in particolare, a quanto previsto dall'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.5 del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214 che consente di commercializzare solo le partite di patate da consumo coltivate da un produttore ufficialmente registrato;**
- **prescrivere** gli obblighi per chi importa da paesi terzi iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP);
- **disporre** che detta autorizzazione è finalizzata all'attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività;
- **disporre** che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 (Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e del D.Lgs 118/11 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Istruttore (p.a. Mario M. Sasso)

Il Dirigente del SERVIZIO (dott. Benvenuto Cerchiara)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;

VISTA la DGR del 02 maggio 2018 n. 713;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. 2514/2013;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto.
- **di autorizzare** l'impresa: **AGRI SALIANI S.R.L.**, all'attività di Commercio all'ingrosso di vegetali e prodotti vegetali, **Patate da consumo e da seme**, (D. L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009), **Importazione e commercializzazione all'ingrosso da Paesi terzi** di vegetali e prodotti vegetali, **Patate da Consumo**, di cui all'allegato V parte B del D. L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009), con l'attività nel centro aziendale sito nel Comune di **Modugno (BA)**, Via VV.FF. caduti in servizio n. 8/C, *Foglio n. 21* part.IIa n. 881 Sub 2-3-4-5, e nel centro aziendale sito nel Comune di **Bari (BA)** Via Caracciolo n. 7, Mercato Ortofrutticolo Box n. 39;
- **iscrivere** l'impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all'art. 20 del D. Lgs 214/05, attribuendo il seguente **codice alfanumerico n. 16BA0795**, allegato 1 facente parte del presente atto;
- **prescrivere** gli obblighi per chi commercializzano all'ingrosso patate da consumo e da seme, iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP) stabiliti dalla normativa vigente **D.M. 12/11/2009 e Circolare informativa prot. n. A00030/16/07/13 n° 59602 (allegato 1 facente parte integrante del presente atto)** a cui l'impresa deve attenersi, **ed in particolare, a quanto previsto dall'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.5 del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214 che consente di commercializzare solo le partite di patate da consumo coltivate da un produttore ufficialmente registrato;**
- **prescrivere** gli obblighi per chi importa da paesi terzi iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP)
- **disporre** che detta autorizzazione è finalizzata all'attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività;
- **disporre** che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente;
- **disporre** che il presente provvedimento è atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. **5** (cinque) facciate, timbrate e vidimate e la **scheda anagrafica**, dall'**Allegato 1** composto da **9** pagine; è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione.

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Servizio proponente.

Copia del provvedimento verrà inviata all'impresa interessata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
(Ing. Giuseppe Tedeschi)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI FITOSANITARI e PAN

ALLEGATO 1

Il presente allegato

è composto da n. 9 pagine

Il Dirigente del Servizio Fitosanitari e PAN

(Dott. Benvenuto Cerchiara)

Autorizzazioni dell'impresa:

AGRI SALIANI s.r.l. - Bari (BA)

Codice Alfanumerico 16BA0795

- **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI**
- **PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO PATATE DA CONSUMO**
- **PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCIANTI ALL'INGROSSO DEI PATATE DA SEME ISCRITTI AL RUP**
- **CIRCOLARE INFORMATIVA (prot. n. 59602)**
- **PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER GLI IMPORTATORI DA PAESI TERZI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)**





SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO



**REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

**SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI FITOSANITARI e PAN**

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI

(Art. 20 del D.L. 19/08/2005 n. 214)

Si certifica che la ditta

AGRI SALIANI S.R.L.

CODICE ALFANUMERICO

è iscritta al Registro dei Produttori con il numero

			1	6	B	A	0	7	9	5
0	6	0	6	0	7	2	0	7	2	6

per il seguente settore di attività:

**Commercio all'ingrosso di
PATATE DA CONSUMO e
PATATE DA SEME
Importazione e Commercio all'ingrosso di
PATATE DA CONSUMO**

L'Istruttore
(p.a. *Mario Maria Sasso*)



Il Dirigente del Servizio
(Dr. *Benvenuto Cerchiara*)

**REGIONE PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Servizio Controlli Fitosanitari e (PAN)

**F.b - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER GLI IMPORTATORI DA PAESI TERZI
ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, ecc.);
2. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la registrazione aggiornata, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria (elencati nell'allegato V, Parte B, del decreto legislativo), con indicazione della relativa provenienza, nonché copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto);
8. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali importati;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
12. comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce;
13. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.



**REGIONE PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Servizio Controlli Fitosanitari e PAN

C - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, presso gli eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4. non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso nei campi di produzione e nei locali di lavorazione, trattamento e deposito delle patate;
6. non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole diverse da quelle di provenienza delle patate;
7. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
8. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
9. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - c) almeno per un anno il passaporto delle piante del tubero seme;
10. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
12. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.



**REGIONE PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Servizio Controlli Fitosanitari e PAN

F.c - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCianti ALL'INGROSSO DI PATATE DA SEME ISCRITTI AL RUP

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di deposito e vendita dei vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la documentazione relativa alle patate da seme acquistate e cedute nonché le apposite registrazioni di carico e scarico che dovranno indicare:
 - il n. progressivo della registrazione, la data e la descrizione del prodotto (varietà e calibro);
 - il carico dei prodotti acquistati (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto, paese d'origine);
 - lo scarico dei prodotti venduti (quantità, n. numero del codice produttore o numero del lotto);
8. commercializzare esclusivamente patate da seme prodotte da ditte autorizzate, in confezioni originali e regolarmente etichettate;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (patate da seme dalle patate da consumo), inoltre qualora l'attività commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, le patate da seme debbono essere collocate entro spazi appositamente delimitati;
10. indicare sul documento di trasporto o fattura accompagnatoria il numero del produttore o del lotto presente sulle etichette al fine di garantire la rintracciabilità dei lotti di patate da seme venduti all'ingrosso;
11. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
12. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura
Ufficio Osservatorio Fitosanitario



Ai Sigg.
Produttori, Commercianti ed Importatori
di patate
LORO SEDI

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Decreto 12 novembre 2009 del MIPAAF.

La produzione e la commercializzazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e del materiale di propagazione vegetale, è regolamentata da norme nazionali e comunitarie, al fine di garantire la qualità sanitaria e l'identità varietale del materiale vegetale prodotto e commercializzato e di prevenire, attraverso adeguate misure atte a questo, l'introduzione e la diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Pertanto, chiunque produce e/o commercializza i vegetali ed i prodotti vegetali è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dal:

1. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive integrazioni. *Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.*
2. Decreto 12 novembre 2009 del MIPAAF. *Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.*

A questi Decreti occorre aggiungere i Decreti di lotta obbligatoria, relativi a patogeni specifici, ovvero:

- a) Decreto 18 maggio 1971 del Ministero Agricoltura e Foreste;
- b) Decreto 30 ottobre 2007 del MIPAAF;
- c) Decreto 28 gennaio 2008 del MIPAAF;
- d) Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n.186.

Il Decreto Legislativo n. 214 del 19/08/2005, pubblicato sulla G.U. n. 248 del 24/10/2005, indica tutte le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e, in particolare, prevede:





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura
Ufficio Osservatorio Fitosanitario

- all'art.19, comma 2, lettera d): *i produttori di patate da consumo, i centri di raccolta, trasformazione e spedizione che commercializzano all'ingrosso tuberi di patate, devono essere in possesso di apposita Autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;*
- all'art.20: *i produttori di tuberi seme di patate, i commercianti all'ingrosso di patate da seme e gli importatori da Paesi terzi di patate da consumo e da seme, devono essere iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori – R.U.P. secondo quanto previsto dal D.M. 26250 del 12/11/2009.*

Per quanto riportato dalle normative sopra indicate, si evidenziano gli obblighi previsti per le varie figure professionali e, in particolare:

- Produttori di patate da consumo che commercializzano all'ingrosso.

Devono rispettare gli obblighi previsti ed elencati nell'allegato III, lettera C del D.M. 12/11/2009 e, in particolare tra questi, di riportare l'indicazione del numero di autorizzazione (codice alfanumerico) sugli imballaggi.

Devono, altresì, comunicare annualmente, entro 30 giorni dalla semina, le superfici investite a patate e la loro ubicazione.


- Centri di raccolta, di trasformazione e di spedizione che commercializzano all'ingrosso tuberi di patate.

Devono rispettare gli obblighi previsti ed elencati:

- ❖ nell'allegato III, lettera G.a del D.M. 12/11/2009 e, in particolare tra questi, di riportare l'indicazione del numero di autorizzazione sugli imballaggi, di tenere le registrazioni che permettano la rintracciabilità delle partite trattate, a non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole.
- ❖ nell'allegato IV, il quale stabilisce che qualora i centri procedano alla lavorazione delle patate, devono disporre di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata ad impianti di depurazione.

Sono, inoltre, obbligati a comunicare annualmente, entro 30 giorni dalla semina, le superfici investite a patate e la loro ubicazione, relative ai produttori che conferiscono e non sono iscritti al Registro Ufficiale,

Nel caso lavorino patate da consumo provenienti da Paesi terzi, l'inizio di tali lavorazioni deve essere comunicato al Servizio Fitosanitario Regionale. Gli imballaggi che hanno contenuto





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura
Ufficio Osservatorio Fitosanitario

patate, in caso di riutilizzo, devono essere sottoposti ad un idoneo trattamento di disinfezione (acqua a 100°C o sostanza disinfettanti).

Nel caso siano lavorate patate da consumo provenienti dall'Egitto, sulle confezioni occorre sia riportata la seguente dicitura: "Patate da consumo – origine Egitto – vietata la semina".

- **Commercianti all'ingrosso di patate da seme.**

Devono rispettare gli obblighi previsti ed elencati nell'allegato III, lettera F. punto c) del D.M. 12/11/2009 e, in particolare, di indicare sul documento di trasporto o sulla fattura accompagnatoria, il numero del produttore o del lotto presente sulle etichette, così da consentire la rintracciabilità dei lotti di patate da seme venduti all'ingrosso.

- **Importatori da Paesi terzi di patate da consumo e da seme.**

Devono rispettare gli obblighi previsti ed elencati nell'allegato III, lettera F. punto b) del D.M. 12/11/2009. Le patate da seme non possono essere importate da Paesi terzi ad eccezione della Svizzera. Le patate da consumo non possono essere importate da Paesi terzi ad eccezione di quelli previsti dall'allegato III del D. Lgs. 214 e s.m.i..


Nel caso si intenda lavorare le patate, occorre munirsi anche di autorizzazione quale centro di raccolta, trasformazione e spedizione rispettando gli obblighi previsti per tali figure.

Qualora vengano lavorate contemporaneamente partite di diversa provenienza, occorrerà tenere le registrazioni che ne consentano la tracciabilità.

Per tutte le categorie, conformemente a quanto previsto dall'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.5 del D.L. 214/2005, possono essere commercializzate le partite di patate da consumo provenienti da produttori, centri di raccolta o importatori ufficialmente registrati.

Le partite commercializzate devono essere contrassegnate con il numero di iscrizione al Registro Ufficiale del produttore, centro di raccolta o dell'importatore, rilasciato dal Servizio Fitosanitario regionale, apposto sugli imballaggi della merce o sui documenti di trasporto, nel caso di merce caricata alla rinfusa.

Le aziende di cui al comma 3, art.19 del D.lgs.214/05 ovvero i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ed i produttori di patate da consumo che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali, sono esonerati dall'obbligo di possesso dell'autorizzazione.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura
Ufficio Osservatorio Fitosanitario

Si vuole ricordare, infine, come il D. Lgs. 214/05 all'art.54, ha introdotto le sanzioni amministrative per chi non dovesse attenersi a quanto disposto dal Decreto ed alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Il Servizio Fitosanitario regionale, nell'ambito dei controlli annuali delle aziende iscritte al RUP, applicherà le sanzioni previste in caso di inadempienza.

La presente circolare informativa ha carattere assolutamente generale, pertanto le singole Ditte dovranno verificare la rispondenza della propria posizione a quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo conto delle proprie caratteristiche produttive (ad esempio: vivaismo e commercio oppure solo commercio etc.) ed ottemperare celermente in caso di inadempienza.

Per maggiori informazioni o chiarimenti, si può contattare:

- | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| • UPA Bari | dott.ssa Elena Bottiglione | tel. 080.5405101 |
| • UPA Brindisi | dott. Cosimo Cavallo | tel. 0831.544339 |
| • UPA Foggia | dott. Luciano Ciciretti | tel. 0881.706517 |
| • UPA Lecce | p.a. Angelo Delle Donne | tel. 0832.373441-416 |
| • UPA Taranto | dott. Pasquale Dimitri | tel. 099.7307537 |

Il Responsabile P.O.
(Dr. Antonio DANGELICO)

Il Dirigente dell'Ufficio
(Dr. Antonio GUARIO)

Bari, 12 luglio 2013

